



Data: Ven 20/07/2018 10:11
Da: UniPegaso - PEC Direttore Amministrativo
A: 'SEGRETERIA' <segreteria@pecavvocatiisernia.it>
Oggetto: Convenzione per anticipo tirocinio forense
Allegato/i: CONVENZIONE Università Unipegaso_COA Isernia.docx.p7m
(dimensione 30 KB)

Spett.le Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Isernia, Ill. Presidente Carugno,

Nel ringraziarLa per aver scelto il nostro Ateneo, in allegato alla presente si trasmette la convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.

Al fine di informare gli studenti interessati all'anticipazione del tirocinio, previa iscrizione al Vostro Spett.le Ordine, si invita a fornire comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione Tra L'Università Telematica Pegaso e il Consiglio dell'Ordine di Isernia.

Distinti Saluti

Il Direttore Amministrativo

Avv. Rita Ricciardi

Mail priva di virus. www.avast.com

CONVENZIONE TRA

l'Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, di seguito anche "Università" o "Ateneo",

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, con sede in Isernia in Piazza Tullio Tedeschi n. 1, C.F. 80050820945, legalmente rappresentato dal Presidente avv. Maurizio Carugno, di seguito anche COA per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in circostanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza.

Visti gli artt. 40 e 41, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e, in particolare, il co. 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;

vista la convenzione-quadro, stipulata fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, contenente la disciplina della anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, LMG-01);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

1. La presente Convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in circostanza dell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonea a le modalità di svolgimento di tale tirocinio – idonea a garantire la frequenza dei corsi, la proficua conclusione

degli studi universitari e l'effettiva frequenza dello studio professionale – nonché l'indicazione dei requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

Art. 2 –Anticipazione del semestre di tirocinio.

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
 - a) risulti iscritto all'ultimo anno del Corso di laurea magistrale (LMG-01) dell'Università Telematica Pegaso;
 - b) che sia in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
 - c) che sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del suddetto Corso;
 - d) abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. L'accertamento e la valutazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 sono effettuati dai competenti Uffici di Ateneo;

art. 3 – Domanda di ammissione al semestre di tirocinio anticipato.

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti è redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è presentata al Consiglio dell'Ordine competente e presso l'Ufficio Protocollo dell'Università.
2. La domanda dovrà essere corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 1. di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
 2. di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della Legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale svolgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, scelto tra i Professori, Ricercatori anche a tempo determinato, o Assegnisti di ricerca afferenti alle Strutture medesime indicato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
 - d) da un Progetto Formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal

Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo Delegato, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

3. Le parti si riservano di prevedere ulteriori specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al presente articolo.
4. È facoltà del COA prevedere attività formative ulteriori, ad integrazione di quelle di cui all'art. 2, co. 1.
5. La modulistica relativa alla domanda di ammissione al semestre di tirocinio anticipato sarà è pubblicata sul sito www.unipegaso.it nonché sul sito-web del COA.
6. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012. In caso di inutile decorso di detto termine, l'interessato può rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 10 giorni.

art. 4 - Svolgimento del semestre anticipato.

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. Ai fini del regolare completamento del semestre di tirocinio, nel rispetto degli obiettivi e delle tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art.3 lett. d), lo studente tirocinante deve frequentare lo studio legale del professionista affidatario per almeno 12 ore alla settimana.
3. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge n. 247/2012.
4. Ai fini di cui al comma precedente l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza può convenire con i Consigli degli Ordini l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, tali corsi o parti specifiche di essi potranno essere affidati anche ad avvocati che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
5. Il tutor accademico ha il compito di verificare corretto svolgimento del progetto formativo e l'andamento del semestre, mediante la valutazione di relazioni periodiche presentate dal

tirocinante.

6. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionate allo studio delle controversie.
7. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento.
8. Il Tirocinio potrà essere svolto, anche presso il medesimo Professionista, cumulativamente agli altri tirocini eventualmente previsti dalla disciplina universitaria. Tali tirocini rimangono disciplinati dalle regole loro proprie, e rimangono concettualmente e funzionalmente distinti dal Tirocinio di cui alla presente Convenzione, anche qualora svolti contestualmente al Semestre di Tirocinio Anticipato.
9. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
10. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
11. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
12. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
13. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
14. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

art. 5 – Conclusione del semestre anticipato- Relazione finale.

1. Al termine del Semestre Anticipato di Tirocinio, ed una volta completati gli obblighi formativi di cui

all'articolo 43 della Legge, lo Studente Tirocinante redigerà una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che depositerà presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine procederà alle verifiche consequenziali e ad ogni altro adempimento previsto dalla Legge, dal Regolamento e dalla Convenzione Quadro. Potrà altresì convocare lo Studente Tirocinante per accertare l'effettività del tirocinio svolto ed il livello di competenze teorico-pratiche acquisito. Tale compito potrà essere delegato anche al professionista o ad altro soggetto designato dal Consiglio dell'Ordine medesimo.
3. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà allo Studente Tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
4. Nell'ipotesi in cui le verifiche diano risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine, previa audizione dell'interessato e dell'Avvocato presso il quale è stato svolto il Tirocinio, non rilascerà l'attestato.

art. 6 - Tirocini per borsisti Erasmus.

1. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a riconoscere il periodo di tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione agli studenti immatricolati nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso che abbiano conseguito una borsa di studio Erasmus.
2. Detto periodo di tirocinio, effettuate tutte le verifiche opportune, è considerato equivalente a quello svolto in Italia e computato nel periodo necessario per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 247/2012.
3. Il Consiglio dell'Ordine si dichiara disponibile a consentire il tirocinio presso i propri iscritti anche a studenti comunitari titolari della medesima borsa di studio Erasmus.

art. 7 – Durata e rinnovo.

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovata per uguali periodi, in mancanza di disdetta da comunicare alle altre parti con lettera raccomandata a/r o pec almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8 – Oneri economici e disposizioni finali.

1. La presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico delle Parti contraenti.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successivi modificazioni ed integrazioni.
3. Le Parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Università Telematica Pegaso

Il Presidente

Dott. Danilo Iervolino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia

Il Presidente

Avv. Maurizio Carugno
